



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Seduta

Pubblica di Proseguimento del 13-10-2011

Deliberazione n. 128

**OGGETTO:**

Causa "Turchio Adele + 2 c/Provincia". Sentenza n° 118/10 del Tribunale di Barcellona P.G. Riconoscimento della somma di € 18.429,65 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) del DLgs n° 267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno Tredici del mese di ottobre nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	x	
2) BARBERA Giacinto	x	
3) <del>BARTOLOTTA Antonino</del>		
4) BIVONA Enrico		x
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	x	
6) BRANCA Massimiliano		x
7) BRIUGLIA Piero		x
8) CALA' Antonino		x
9) CALABRO' Antonino	x	
10) CALABRO' Giuseppe		x
11) CALABRO' Vincenzo		x
12) CALI' Salvatore	x	
13) CERRETI Carlo		x
14) COPPOLINO Salvatore		x
15) DANZINO Rosalia		x
16) DE DOMENICO Massimo		x
17) FIORE Salvatore Vittorio	x	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	x	
19) GALLUZZO Giuseppe	x	
20) GRIOLI Giuseppe		x
21) GUGLIOTTA Biagio		x
22) GULLO Luigi		x
23) GULOTTA Roberto		x

24) ITALIANO Francesco		x
25) LA ROSA Santi Vincenzo	x	
26) LOMBARDO Giuseppe	x	
27) MAGISTRI Simone		x
28) MAZZEO Stefano	x	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		x
30) MIRACOLA Filippo		x
31) NATOLI Natalino GALATI RAYDO SAMI	x	
32) PALERMO Maurizio	x	
33) PARISI Letteria Agatina		x
34) PASSANITI Angelo		x
35) PASSARI Antonino		x
36) PREVITI Antonino		x
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		x
38) RAO Giuseppe	x	
39) RELLA Francesco	x	
40) SAYA Giuseppe	x	
41) SCIMONE Antonino		x
42) SIDOTI Rosario	x	
43) SUMMA Antonino	x	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		x
45) VICARI Marco	x	

A riportare n.

8 14

Totale n.

19 25

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale Avv. ANNA MARIA TRIPODI

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie  
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott.ssa Anna Maria Tripodo

---

### Proposta

**PREMESSO** che, con sentenza n. 118/10 notificata il 25/01/11, il Tribunale di Barcellona P.G., decidendo il giudizio promosso da Turchio Adele, Mancuso Pier Luigi e Mancuso Fulvio contro questa Provincia, ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite;

**CONSIDERATO** che la somma dovuta da questo Ente ammonta a complessivi € 8.277,79, secondo i conteggi sviluppati con il programma Re Mida allegati al presente atto, così analiticamente specificata:

€ 9.997,00	sorte capitale
€ 3.785,98	interessi legali
€ 140,47	interessi legali
€ 2.100,00	diritti e onorari
€ 262,50	spese generali
€ 94,50	CPA
€ 491,40	IVA
€ 100,00	spese
€ 12,54	not. sent.
<u>€ 1.445,26</u>	c.t.u.
€ 18.429,65	totale

**CONSIDERATO** che le somme portate dal suddetto atto devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

**VISTO** l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n° 9/86, la L.R. n° 48/91 e la L.R. n° 30/2000;  
VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;  
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;  
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

**PRENDERE** atto della sentenza n. 118/10 del Tribunale di Barcellona P.G. notificata il 25/01/11;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n° 267/00, per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 18.429,65 portata nella sentenza n° 118/10 del Tribunale di Barcellona P.G. in favore di Turchio Adele, Mancuso Pier Luigi e Mancuso Fulvio;

**IMPEGNARE** la complessiva somma di € 18.429,65 al Cap.<sup>8712</sup>....., cod. <sup>606903</sup>..... alla voce "~~UTILIZZO ANNI 2005 AMM. 16 OFB~~" del Bilancio <sup>2005</sup> ~~2005~~ <sup>88149</sup>..... che presenta la necessaria disponibilità;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:

- 1) Sentenza n° 118/10 Trib. Barcellona P.G.;
- 2) Conteggi ReMida.


IL Responsabile dell'U.O.



IL DIRIGENTE



VISTO: IL PRESIDENTE



**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, prima di porre in discussione la sopratrascritta proposta di deliberazione, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio. Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Consiglieri a prenotarsi per dichiarazione di voto.

**Il Consigliere Francesco ANDALORO** interviene per dichiarazione di voto esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte relative ai debiti fuori bilancio, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

**Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO** nel dichiarare il voto favorevole del gruppo cui appartiene, rileva la necessità di attivare un iter procedurale di rivalsa nei confronti di chi ha generato l'azione debitoria. Inoltre, chiede all'Assessorato un rendiconto della cause vinte o perse dalla Provincia.

**Il Consigliere Antonino SUMMA** dichiara che su tutte le proposte di deliberazione inerenti i debiti fuori bilancio di cui alla lett. A) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 voterà favorevolmente purché le stesse siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Auspica infine per il futuro che vi sia una buona programmazione e razionalizzazione della spesa al fine di evitare la creazione di debiti fuori bilancio anche per spese irrisorie.

Concluse le dichiarazioni di voto, **il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, con l'assistenza degli Scrutatori Francesco Rella, Maurizio Palermo e

Salvatore Cali, pone in votazione per alzata e seduta la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	19
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	2 (A.Calabrò, Vicari)
Non validi:	==

**Il Consiglio approva.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 23/8/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to GIUSEPPE GALIZZO

SALVATORE VITOPIANO FIORE

Il Segretario Generale

F. to AUG. ANNA MARIA TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

**30 OTT. 2011**

Che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.


Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **27 OTT. 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE

DRUGA  
[Signature]

Avv. ANGELO PAJNO  
Via MAUROLICO, 24  
88055 Lipari



118/2010  
1341/2010  
153/2010

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 301/99, assegnata a sentenza all'udienza del 26.11.2009 e vertente

TRA

TURCHIO ADELE, nata Lipari il 6.11.1915, MANCUSO PIER LUIGI, nato a Lipari il 9.7.1946 e MANCUSO FULVIO, nato a Casale Monferrato il 14.2.1952, tutti elettivamente domiciliati in Lipari, via Maurolico n. 24 presso lo studio dell'Avv. Angelo Pajno che li rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

E

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Longano n. 73 presso il recapito professionale dell'Avv. Rosaria Composto che la rappresenta e difende come da procura posta a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTA


Oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima e corresponsione dell'indennità di occupazione legittima.

Conclusioni sintetiche delle parti:

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2009 entrambe le parti si sono genericamente riportate a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti e verbali di causa, chiedendo che la causa fosse posta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, conclusioni sintetizzate nella premessa in fatto.

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
03/02/2011  
Protocollo n°0004742/11

04 FEB. 2011  
Prot. N°324/06



Rx FC. non memorio

## IN FATTO

Si dà preliminarmente atto che alla presente controversia, in virtù del richiamo contenuto nelle disposizioni transitorie, è pienamente applicabile l'art. 132 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede che la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", senza più alcun riferimento allo svolgimento del processo.

Pertanto, in ossequio alla novella entrata in vigore il 4.7.2009, sarà in questa sede omissis ogni riferimento allo svolgimento del processo e si darà conto esclusivamente delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.

La presente controversia è stata instaurata con atto di citazione notificato in data 1.4.1999 con il quale gli attori in epigrafe convenivano in giudizio in giudizio la Provincia Regionale di Messina e, premettendo che con delibera consigliere n. 301/C del 30.8.1989 quest'ultima aveva approvato l'esecuzione di lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune strade provinciali site in Lipari per effetto della quale il sindaco di Lipari, in data 24.7.1991, aveva emesso ordinanza n. 209/91 con la quale era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza per un periodo di anni cinque di alcune particelle di loro proprietà (tutte catastalmente indicate in atto di citazione); che il periodo di occupazione temporanea e d'urgenza era inutilmente decorso senza che l'ente pubblico avesse emanato i rispettivi decreti di esproprio né corrisposto l'indennità di occupazione legittima; chiedevano dichiararsi l'illegittimità dell'occupazione con conseguenziale condanna dell'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi*, ivi compresa la corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, il tutto comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e di compensi difensivi.

Nel costituirsi, l'ente convenuto eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito in relazione alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima e, nel merito, l'infondatezza delle ulteriori richieste risarcitorie avanzate, insistendo, in subordine, per l'applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992 (così come modificato dall'art. 3 della legge n. 662/1996), con vittoria di spese e compensi difensivi.

Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata la CTU richiesta dagli attori, all'udienza del 26.11.2009, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione di termini brevi per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.

## IN DIRITTO

Stante la rilevabilità d'ufficio della questione, occorre, preliminarmente, affermare la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le domande avanzate in questa sede.

Questo giudicante aderisce pienamente ai recenti orientamenti avanzati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, prima, così come recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, successivamente.

In particolare, dopo le decisioni di parziale illegittimità costituzionale pronunciate dal giudice delle leggi con le sentenze del 6 luglio 2004 n. 204 e del 28 luglio 2004 n. 281, sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla legge 21 luglio 2000 n. 205, decisioni alle quali si è di recente aggiunta la sentenza 3 maggio 2006 n. 191, con cui è stato dichiarato in parte illegittimo l'articolo 53, comma 1, del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 327, la Corte di Cassazione ha tentato di fornire una risposta quanto più possibile definitiva in ordine ai criteri utilizzabili in materia di riparto di giurisdizione.

Secondo la Suprema Corte (v. Cass. S.U., ord. 13659/2006, e analoghe n. 13660 e 13911) *"rilevano a questo fine due momenti ed in particolare la situazione soggettiva del cittadino considerata nel suo aspetto statico e gli effetti che l'ordinamento ricollega all'azione amministrativa una volta che questa sia esercitata"*.

Ne consegue che la tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, *"quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. A questo fine, si ritiene che vada richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento"*.

Ciò non si verifica quando l'amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda.

La Corte cita in proposito, esemplificando, le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisce reazione alla lesione di diritti incompressibili, come la salute (Cassazione, sentenze 7 febbraio 1997 n. 1187, 8 agosto 1995 n. 8681, 29 luglio 1995 n. 8300, 20 novembre 1992 n. 12386 e 6 ottobre 1979 n. 5172) o l'integrità personale, nelle quali l'amministrazione, appunto, deve essere citata dinanzi al giudice ordinario.

A quest'ultimo spetta, inoltre, la giurisdizione in quei casi in cui *“la lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (Cass. 29 luglio 2005 n. 15916; 2 maggio 2003 n. 6719): qui si è nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie già contemplate nell'art. 33 comma 2, d. lgs. 80 del 1998, nel testo anteriore alla riformulazione attuata con la sentenza 204 del 2004, la cui previsione non è più necessaria, nella misura in cui in esse è ravvisabile, più in generale, la reazione a meri comportamenti lesivi dell'amministrazione”*.

In tale contesto, *“nel settore delle occupazioni illegittime, sono poi chiaramente ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione usurpativa, caratterizzate dal tratto, che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto”*.

Di contro, quando la situazione soggettiva lesa ha natura di interesse legittimo, la tutela risarcitoria spetta al giudice amministrativo, anche se oggetto della domanda non è l'annullamento di un atto ma, appunto, solo il risarcimento del danno. Ciò si verifica, in particolare, nel caso di silenzio o di ritardo dell'amministrazione nell'emissione di un provvedimento i quali si risolvono nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all'esercizio del potere e, perciò, nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, 15 settembre 2005 n. 7), non di un diritto soggettivo.

Pertanto, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di risarcimento del danno derivante da lesione di interessi legittimi, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio di potestà amministrativa, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, giacché spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno.

Quanto al problema relativo alla possibilità o meno di domandare la sola tutela risarcitoria, ritengono le Sezioni Unite che sia necessario accedere ad una *“soluzione, che, mentre tiene conto dei principi costituzionali che legano la tutela giurisdizionale offerta dai due ordini di giudici alle situazioni soggettive, alla luce del criterio enunciato dall'art. 103 Cost., fa propri i valori di effettività e concentrazione delle tutele sottesi all'art. 111 Cost. - e in particolare al principio della ragionevole durata dei processi - che la Corte Costituzionale ha assunto come criterio-guida di interpretazione delle altre norme in materia di giustizia”*.

Ne deriva che la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo non può che spettare al giudice amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente.

Ad avviso di questo decidente, pertanto, e sulla scorta dei principi sopra menzionati, si possono ritenere esclusi dalla giurisdizione amministrativa esclusiva i comportamenti contraddistinti da carenza di potere, sicché, in linea di principio, dovrebbe rimanere devoluta alla predetta giurisdizione la cognizione delle controversie relative all'occupazione acquisitiva, la quale – secondo il pacifico orientamento della Cassazione – si classifica come un comportamento comunque riconducibile all'esercizio di un potere pubblicistico-autoritativo, presupponendo pur sempre l'esistenza - a monte - di una valida dichiarazione di pubblica utilità del bene occupato.

Non così, invece, per le ipotesi di occupazione c.d. usurpativa, in cui la vicenda è solo soggettivamente connotata dalla presenza di una pubblica amministrazione, la quale non esercita alcun potere. Ritornerebbero, quindi (o, secondo la giurisprudenza di legittimità, resterebbero assegnate, per non esserne state mai sottratte, neppure dopo l'art. 34 D.lgs. 80/98), alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali la posizione soggettiva del privato non si è affievolita in interesse legittimo, a causa di una carenza di potere amministrativo, non solo in astratto, ma - volendo aderire al costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione - anche in concreto.

Ebbene, come sopra accennato, il difetto di giurisdizione non può in alcun modo rilevare nel presente giudizio.

Come noto, infatti, il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trovando la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione sia successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione (cfr. in tal senso Cass. Sez. U, ordinanza n. 3370 del 16/02/2006).

Inoltre, la sostituzione dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 (in dipendenza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000) non ha comportato che alle norme nuovamente dettate sia stata attribuita un'efficacia retroattiva, con la conseguenza che esse sono entrate in vigore il 10 agosto 2000 e, in virtù del citato art. 5 del codice di rito, non possono valere a spostare la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo nelle cause già pendenti davanti al primo alla data di entrata in vigore della legge (cfr. in tal senso Cass. Civ., SS.UU., 20/09/2006 n. 20315).

Ebbene, l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato il 1.4.1999 e, pertanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, quest'ultima non può più applicarsi alla fattispecie in esame.

La medesima sorte spetta alle disposizioni successivamente entrate in vigore, inapplicabili retroattivamente, con la conseguenza che i procedimenti instaurati nel periodo ricompreso tra il 30.6.1998 ed il 10.8.2000 debbono essere inevitabilmente devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario a prescindere dal tipo di occupazione in concreto lamentata.

Ancora, in via preliminare, deve dichiararsi l'incompetenza funzionale (rilevabile come tale in ogni stato e grado del giudizio) di questo giudicante in relazione alle domande di determinazione (e consequenziale liquidazione) dell'indennità di occupazione legittima proposte dagli attori in quanto rientranti nella competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge n. 865/1971.

All'uopo, qualora gli attori ne abbiano interesse, la riassunzione dovrà avvenire nel termine di mesi sei decorrenti dalla comunicazione della presente decisione.

Passando alla domanda risarcitoria per intervenuta occupazione acquisitiva, la stessa è certamente fondata e merita di essere accolta.

In particolare, il periodo di occupazione legittima è scaduto in data 20.9.1996 senza che l'ente espropriante abbia emanato il relativo decreto di esproprio.

In questo caso, il fatto illecito istantaneo con effetti permanenti consistente nell'irreversibile trasformazione del fondo, comportante la sua definitiva destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica con conseguente estinzione del diritto di proprietà del privato e definitiva acquisizione, a titolo originario, della proprietà, in capo all'ente, si determina al momento di scadenza del periodo di occupazione legittima dal quale comincia a decorrere, a norma dell'art. 2935 c.c., il termine quinquennale della prescrizione entro cui il privato può far valere il proprio diritto al risarcimento del danno (Cass. 22.2.1994, n. 1725; Cass. 9.4.1996, n. 3270; Cass. 21.4.2000, n. 5250).

Orbene, il CTU ha individuato un valore venale (trattandosi di fondi agricoli sono chiaramente applicabili i criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, senza, peraltro, volere considerare che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 349/2007 la differenza tra le due tipologie di fondi è divenuta del tutto superflua) pari ad € 4.095,00.

Deve ulteriormente riconoscersi e liquidarsi il danno subito in conseguenza del deprezzamento del terreno residuo in capo agli attori a seguito dell'acquisizione effettuata dall'ente pubblico.

Difatti, come accertato dal CTU, laddove il verbale di immissione in possesso del 20.9.1991 prevedeva che fossero espropriati mq. 50 della particella n. 301 e mq 150 della particella n. 302,

le verifiche in loco hanno consentito di accertare che della prima sono stati di fatto asserviti mq. 103 e della seconda mq. 170.

A parere del CTU - e le considerazioni possono essere di fatto condivise e fatte proprie dall'organo giudicante - nessuna delle porzioni residue è economicamente sfruttabile in quanto entrambe ubicate tra il manufatto stradale e terreni di proprietà di terzi.

Considerando un deprezzamento del 50% per la part. 301 e del 100% per la part. 302 (quest'ultima residua per soli 70 mq) ed un valore unitario medio di € 15,00, si giunge alla somma di € 4.852,50 per la prima e di € 1.050,00 per la seconda.

In totale il risarcimento del danno spettante agli attori ammonta ad € 9.997,00.

Nulla spetta, di contro, per la costruzione del muro di contenimento tra la part. 301 e le part. 289, 3 e 86 di proprietà di altri soggetti in quanto la suddetta voce risarcitoria non è mai stata avanzata in atto di citazione in cui si è fatto esclusivo riferimento al danno per l'occupazione acquisitiva e per il consequenziale deprezzamento del fondo residuo.

Sulle somme come sopra determinate e spettanti agli attori a titolo di risarcimento, previamente devalutate alla data di verifica del fatto illecito corrispondente con la scadenza dei rispettivi periodi di occupazione legittima, si dovranno calcolare la rivalutazione secondo indici ISTAT per l'eventuale deprezzamento della moneta a decorrere da tali date fino alla data odierna, oltre agli interessi legali sulla somma sino ad oggi rivalutata.

In particolare, il credito accessorio avente ad oggetto gli interessi dovrà avere come base di calcolo non il capitale originario, né quello rivalutato da ultimo, bensì quello via, via (ed in ragione d'anno) rivalutato.

Per il calcolo degli interessi, infatti, occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazione a S.U. del 17.2.1995, n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma, come sopra determinata, deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.

Per quanto attiene, inoltre, al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno del saldo effettivo, sul totale del ristoro come sopra liquidato, per effetto della sentenza di condanna al pagamento - che attribuisce al *quantum* dovuto il carattere di debito di valuta - dovranno essere corrisposti, in virtù del disposto di cui all'art. 1282 c.c., gli interessi al tasso legale.

1105 DM 1

Atteso l'esito complessivo del giudizio e l'esiguità del credito risarcitorio riconosciuto, sussistono giusti motivi per compensare metà delle spese di lite sostenute dagli attori, con condanna dell'ente convenuto a rifondere l'ulteriore quota, il cui ammontare si liquida come da dispositivo.

Le spese di CTU vanno poste a totale carico dell'ente convenuto.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così decide:

- dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Barcellona P.G. in relazione alle domande di condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima avanzate dagli attori, con assegnazione del termine di mesi sei decorrenti dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina, competente per territorio;
- dichiara l'avvenuta occupazione acquisitiva ad opera della Provincia Regionale di Messina dei terreni siti in Lipari, località San. Leonardo, al catasto individuati al foglio 94, particelle 301 e 302 a decorrere dal 20.9.1996;
- per l'effetto, condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *p.t.*, a corrispondere a gli attori, in solido, la somma di € 9.997,00 a titolo di risarcimento danno da occupazione illegittima e deprezzamento del residuo terreno di cui alle particelle n. 301 e 302 del foglio 94, oltre accessori così come individuati in parte motiva;
- condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *p.t.*, a rifondere agli attori, in solido, la metà delle spese di lite sostenute nel presente giudizio che si liquidano, già ridotte, in complessivi € 2.200,00, di cui 100,00 per spese, 900,00 per diritti e 1.200,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se ed in quanto dovute, come per legge, con compensazione dell'ulteriore quota;
- pone definitivamente a carico della la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *p.t.*, le spese di CTU separatamente liquidate nel corso del giudizio.

Così deciso in Barcellona P.G. in data 9.3.2010.

Il giudice  
Dott. Carlo Albanese

IL CANCELLIERE  
Francesco Calandrino

Depositato nella Cancelleria del Tribunale  
di Barcellona P.G. 12 MAR. 2010

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

Diritti decorsi 12,41  
con applicazione di marche  
da bollo sul 12,41 - **6 MAG. 2010**  
Barcellona P.G.

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Domenica Alfano

IN CORSO DI REGISTRAZIONE  
in forza della sentenza della  
Corte di Cassazione n. 52202 del  
12/11/2009

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandano e tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti  
e che sono e potra' di mettere in esecuzione il presente titolo, al  
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della  
forma pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.  
Esple conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato ALDO PAJNO  
nell'interesse di CURELIO ALDO + 2  
Barcellona P.G. - **6 MAG. 2010**

F. 10

IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Domenica Alfano

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva  
Barcellona P.G. - **6 MAG. 2010**



IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Domenica Alfano

CRON.	<u>602</u>
Diritto	€
Trasferta	€
Totale	€
10% trans.	€
postali	€
TOTALE	<u>12,54</u>

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA,  
IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP. P.  
PRO TEMPORE, P. 20 CAUVOUR - MESSINA

DELLA DEL SERVIZIO POSTALE CON PIEGHE  
RACC. TO P. R. M. DEL 25-1-11

22 GEN. 2011

UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZ


TRIBUNALE DI BARCELLONA *Postaraccomandata*

Posteitaliane

AR € 7,70  
EL04158447



SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDI



37009 - 98051 BARCELLONA P.O. 37 (ME) 26.01.2011 11.58

N. 601 A del Cronol. Civile  
Penale

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 20/5/2005)  
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con  
lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda, purché  
non minore di 14 anni o non palesemente incapace.  
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle sud-  
dette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno  
presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al de-  
stinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di rice-  
vimento, dell'avvenuto deposito. Detto avviso, in caso di assenza  
del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o im-  
mediatamente vicina della corrispondenza; l'avviso deve con-  
tenere la data della richiesta della notifica e del  
ricevimento, il numero cro-  
nologico, il numero della  
a sinistra della  
lettera raccom.  
RICEVIMENTO  
TO AL MITTEN-  
to spazio, e l'indi-  
cazione "giorni". Il plico,  
accomandazione,  
con l'indicazione

A.R. n. \_\_\_\_\_  
1. P. *Procuratore Regionale*  
*C.so Cavour*



AG



76429217301-5

dopo ore 14  
non ritirato entro il termine di 100 g

*Menno*

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568

## DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	20-09-1996	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	09-03-2010	
Somma da devalutare:	€ 9.997,00	L. 19.356.891

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

## INDICI:

- "a quo" = 104,4 (SET 1996)
- "ad quem" = 136,5 (MAR 2010)
- Coefficiente di raccordo = 1

## Calcolo della devalutazione del capitale

	<b>Euro</b>	<b>Lire</b>
Capitale attuale alla data del 09-03-2010:	€ 9.997,00	L. 19.356.891
Valore "devalutato" alla data del 20-09-1996:	€ 7.646,06	L. 14.804.834 (- 23,5165%)

Numero: 118/2010

Pratica: turchio adele (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 7.646,06
2. Importo lordo comprese le spese: € 7.646,06
3. Data da cui decorrono gli interessi: 20-09-1996
4. Data finale del calcolo degli interessi: 09-03-2010
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: MAR 2010 = 136,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

**N.B.: Indici ISTAT e tassi non aggiornati alla data del conteggio**

**SITUAZIONE CONTABILE AL 09-03-2010**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 7.646,06	L. 14.804.837
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 3.785,98	L. 7.330.671
Rivalutazione totale maturata (dal 20-09-1996 al 09-03-2010)	€ 2.350,94	L. 4.552.061
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 6.136,92	L. 11.882.732
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 € 13.782,98	 L. 26.687.568

di cui:

Capitale = 7.646,06 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 2.350,94 -- Interessi = 3.785,98

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

Numero: 118/2010

Pratica: turchio adele (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 13.782,98
2. Importo lordo comprese le spese: € 13.782,98
3. Data da cui decorrono gli interessi: 10-03-2010
4. Data finale del calcolo degli interessi: 16-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

**N.B.: Indici ISTAT e tassi non aggiornati alla data del conteggio****SITUAZIONE CONTABILE AL 16-03-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 13.782,98	L. 26.687.571
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 140,47	L. 271.994
Rivalutazione totale maturata (dal 10-03-2010 al 16-03-2011)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 140,47	L. 271.994
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 € 13.923,45	 L. 26.959.565

di cui:

Capitale = 13.782,98 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 140,47

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  
CAUSA “TURCHIO Adele + 2 c/Provincia. Sentenza n. 118/10. Tribunale di  
Barcellona P.G. notificata il 25/01/2011. Riconoscimento della somma di  
€ 18.429,65 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo  
n. 267/00.**

Al Sig Dirigente  
del I Dipartimento  
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”  
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”  
Avv. Anna Maria Tripodo

**SEDE**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA  
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

**MESSINA, 07/09/2011**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

